



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Sezione Civile

nella persona del Dott. ANTONIO VELLUCCI ha pronunciato la seguente
nella causa iscritta al n.ro 106/2021 RG promossa

da

SV con avv. Roberto Iacovacci

Contro

Prefettura di Frosinone

contumace

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dall'attore libello introduttivo e dalla parte convenuta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e

b) con un provvedimento di accoglimento del ricorso che si estrinseca in ordinanza di archiviazione del verbale stesso. Conclude la sentenza che la stessa ordinanza priva dell'ingiunzione di pagamento prevista dalla legge è affetta da nullità.

-Nel caso che ci occupa il proprietario del mezzo ha pagato la sanzione pecuniaria. Ma oltre alla sanzione pecuniaria vi è anche la sanzione accessoria con decurtazione dei punti dalla patente ,che avviene in capo al conducente. Quindi, se il conducente è diverso dal proprietario del mezzo, lo stesso può impugnare il verbale per contestare l'infrazione.

Nel caso, in specie, la decurtazione dei punti è pari a 15.

- Su questo punto ci viene in aiuto la Cassazione Sezioni Unite con la sentenza la numero 39.45 del 13 Marzo 2012, secondo cui la decurtazione dei punti essendo una sanzione accessoria non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione, ed è anche non compatibile con i principi stabiliti dagli articoli 3 24 della Costituzione.
- Quindi data la sentenza ut supra il ricorrente S poteva effettuare il ricorso, ed erra la Prefettura che si oppone allo stesso ricorso perché è cessata la materia del contendere.

Il ricorso perciò va dichiarato ammissibile e va accolto per le ragioni che si esporranno.

- 2) Esame eccezione della inesistenza di delega della firma dell'ordinanza in favore del vice prefetto è valida .

Dalla stessa ordinanza non si evince che il Prefetto abbia attribuito al suo vice il potere di emettere ordinanze anche in relazione alla violazione per cui oggi vi è contestazione. Tale non previsione nel provvedimento impugnato fa invalidare e rendere nullo e illegittimo la stessa ordinanza .

Infatti, il vice prefetto doveva depositare un'espressa delega per iscritto, con una specifica elencazione degli articoli del codice della strada, per cui risulta possibile rappresentare in giudizio la Prefettura, anche costituendosi , avendo avuto contezza delle eccezioni del ricorrente , senza rimanere contumace, in modo da svolgere i diritti di difesa dell'ente, su questo punto. Anche la mancata comparizione di un delegato della Prefettura in giudizio appalesa vieppiù l'assunto attoreo.

Ciò non risulta dagli atti anche perché bisogna ricordare che l'articolo 97 della Costituzione recita che la P.A. deve essere guidata nella sua azione da principi di trasparenza e legalità.

Altra sentenza per quanto attiene la non delega del vice prefetto è quella del Giudice di pace di Grosseto la numero 549./18;

Non ha senso si legge che l'atto è sottoscritto da un vice prefetto senza riferimento ad una delega. E quindi vi è assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto per cui va dichiarato nullo l'atto in questione.

Per cui la eccezione va accolta .

- 3) ESAME eccezione del ricorrente PER carenza di motivazione dell'ordinanza e la mancata indicazione dei tempi previsti nelle singole fasi del procedimento.

Su tale motivo ci viene in aiuto la Cassazione, Sezioni Unite con la sentenza 1786 del 2010. Dove si legge” *L'obbligo di motivazione deve riguardare a pena di nullità, anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento. Cioè al fine di verificare che l'ordinanza ingiunzione siano state emesse nel rispetto dei termini perentori indicati negli articoli 203, e 204 del codice della strada.*

Quindi, sulla scorta di tale sentenza anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che vi è un'ulteriore onere dell'amministrazione la cui omissione determina la nullità del provvedimento amministrativo. Infatti, tale adempimento è indispensabile al fine di chi riceve l'ingiunzione, di controllare il rispetto della legge da parte dell'amministrazione nello svolgimento della procedura amministrativa. La mancata indicazione nella stessa ordinanza ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso.

Tale principio è stato preso in considerazione anche dalla sentenza del Giudice di pace di Roma la numero 28920 /2018.

- Anche questo motivo di eccezione va accolto in quanto vi è difetto di motivazione nella stessa ordinanza della mancata indicazione dei tempi perentori previsti dalle singole fasi del procedimento .Per cui va dichiarata la nullità assoluta dell'ordinanza opposta.

C) ESAME eccezione della violazione di diritto di difesa In quanto il verbale è redatto a mano con grafia inintelligibile.

Anche tale eccezione va accolta, facendo riferimento anche a una sentenza del giudice di pace di Lucca, la numero 497/ 2016 dove si legge che la orribile grafia dell'agente accertatore completamente inintelligibile determina la mancata comprensione del contenuto dell'atto.

Vi è quanto basti per accogliere il ricorso.

D) Esame eccezione riguardante la infrazione per quanto attiene alle cinture di sicurezza slacciate.

Nessun addebito può essere mosso allo stesso ricorrente per quanto attiene tale eccezione

“La percezione sensoriale non può giovare della fede privilegiata di quegli articoli, 2699 e, 2700 del codice civile in quanto bisogna fornire la prova concreta della fondatezza dell'accertamento su questo tema confronta la sentenza, del giudice di Pace Terracina , la numero 3 del 2018 dove si legge che trattandosi di veicoli in movimento, il relativo accertamento non solo non gode della fede privilegiata di cui all'articolo 2700 codice civile ma non può nemmeno costituire adeguato supporto probatorio proprio a causa della distanza e del movimento del veicolo, per cui nella specie non può verificarsi la legittimità o meno dell'accertamento de quo, con la ricaduta che nel dubbio l'opposizione, trattandosi di materia para penalistica deve essere accolta. Lo stesso principio è stato affermato dalla Suprema Corte. Cassazione civile, non me lo 17 106 del 2002.

E) Pertanto va accolto il ricorso sulla base di quanto sopra esaminato e, condannata la Prefettura anche ad un minimo di spese legali in quanto la difesa della Prefettura si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso sulla base del pagamento del coobbligato solidale per quanto riguarda la sanzione pecuniaria principale , e non la sanzione accessoria che riguarda solo il conducente e non il proprietario del mezzo.

Il Giudice di Pace di Ferentino Dottor Antonio Vellucci reietta ogni altra richiesta così decide **P.Q.M.**

1. Accoglie il ricorso con annullamento dell'ordinanza ingiunzione.

2. Condanna la Prefettura e per esso il suo rappresentante legale pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in **euro 100,00** per compenso ed **EURO 43,00** per spese borsuali oltre IVA CPA e rimborso forfettario.
Ferentino, 23 settembre 2021.

Il Giudice

Dottor Antonio Vellucci

